

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "TOMARMI S.R.L. TOMASELLI MARMI"

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Catania, Zona Industriale, V^ Strada n. 4.

Potranno essere istituite e soppresse, sul territorio nazionale, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata per delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto la lavorazione industriale di marmi, graniti, pietre in genere ed ogni attività attinente e connessa. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliarie e immobiliarie ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, può anche assumere sia direttamente che indirettamente, rappresentanze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio. Può acquistare, vendere, cedere licenze, regalties, brevetti, marchi sia esteri che nazionali.

Può effettuare forniture ad enti sia pubblici che privati partecipando alle relative gare.

Con la sola esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui all'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e di quelle comunque vietate dalla vigente e futura legislazione.

La Società può attingere a finanziamenti dei soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le modalità e condizioni di tali finanziamenti, che saranno sempre infruttiferi di interessi, saranno determinate di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci. In ogni caso, le suddette delibere saranno prese in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia.

TITOLO II


CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Lire 99.000.000 (novantanovemilioni) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Le quote non possono essere cedute per atto inter-vivos, a



pena di invalidità del relativo trasferimento o comunque della sua inefficacia nei confronti della Società, se non saranno state previamente offerte ai soci, che hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni riferiti a ciascuna quota.

L'offerta dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere anche la documentazione integrale del prezzo e delle condizioni, considerate unitariamente per ogni singola quota, eventualmente proposte dall'aspirante all'acquisto.

La prelazione potrà essere esercitata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta. Se la prelazione sarà esercitata, nel termine stabilito, le quote offerte saranno acquistate dal socio, a sua facoltà, per l'intero od in parte.

Ove all'acquisto concorressero più soci le quote offerte si ripartiranno in proporzione alle rispettive quote di capitale possedute dai concorrenti.

Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi, ma il relativo trasferimento sarà invalido ed inefficace nei confronti della Società, che non provvederà all'iscrizione nel libro dei soci, se non si saranno verificati entrambi i seguenti eventi:

a) l'approvazione dell'assemblea ordinaria che delibererà con maggioranza e modalità infra specificate;

b) la comprovata esibizione a tutti i soci, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data della delibera di approvazione, dell'atto di trasferimento pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.

Per la delibera di approvazione sono richiesti l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale dedotte le quote oggetto del trasferimento, che sono escluse dal voto.

L'assemblea che respingerà il trasferimento dovrà motivare specificatamente le ragioni del diniego.

Alla stessa disciplina è subordinata anche la costituzione delle quote in pegno o in usufrutto a favore di terzi e sempre per atto inter-vivos.

Le clausole di gradimento con le modalità fissate dovranno essere rispettate anche per la collocazione delle nuove quote emesse in caso di aumento di capitale e che non vengano sottoscritte da alcuno dei soci o da tutti.

ARTICOLO 7

La rappresentanza delle quote in comproprietà, ovvero sottoposte a pegno od usufrutto è regolata ai sensi di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' - ASSEMBLEA - AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la



universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei rispettivi oggetti, è inoltre convocata ogni qualvolta occorra, a giudizio dell'organo amministrativo o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

In quest'ultimo caso, anche la domanda di convocazione proposta dai soci deve indicare gli argomenti da trattare in assemblea.

ARTICOLO 10

L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale qualora sussistano in concreto particolari necessità, purchè ricompreso nel territorio nazionale.

Essa è convocata dall'organo di Amministrazione mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore Unico o tutti i Consiglieri di Amministrazione nonchè i Sindaci effettivi, se richiesti dalla legge.

ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Consigliere Delegato o dall'Amministratore Unico o in difetto da persona eletta dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità degli intervenuti e delle deleghe.


ARTICOLO 12

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervento può farsi rappresentare, per delega in forma scritta, da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Essa, in prima convocazione, delibera validamente col voto



favorevole della maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti, salvo le disposizioni di legge inderogabili.

L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione delibera con il voto favorevoli di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili.

ARTICOLO 13

La Società è amministrata, a scelta dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico. Essi durano in carica fino a revoca, salvo che la delibera di nomina non abbia previsto una durata determinata della carica.

Possono essere nominati anche dei non soci.

Il Consiglio, quando sia eletto e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima adunanza nomina fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, uno o più Consiglieri delegati.

ARTICOLO 14

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per il conseguimento degli scopi sociali e per la gestione ordinaria e straordinaria della Società fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto siano di esclusiva competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 15

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere delegato ogni qualvolta che questi lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta scritta di uno dei suoi componenti e si riunisce nella sede sociale o altrove.

La convocazione sarà effettuata con raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima nel domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco, se nominato.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere delegato, o in caso di assenza dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con deliberazione presa a maggioranza assoluta le proprie



attribuzioni o parte di esse, compreso l'uso libero della firma sociale, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, salvo beninteso l'osservanza dell'ultima parte dell'art. 2381 C.C. e stabilendone le mansioni ed i poteri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potranno inoltre nominare procuratori speciali o direttori, per singoli atti o per determinate categorie di atti, delegando parte dei loro poteri e la firma sociale.

ARTICOLO 18

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delegati, ove nominati, o all'Amministratore Unico.

In caso di delega delle attribuzioni da parte del Consiglio, a norma del precedente art. 17, la delibera consiliare determinerà in quali limiti sia conferito ai Consiglieri Delegati anche il potere di rappresentanza della Società e l'esercizio della firma sociale.

ARTICOLO 19

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese ed i gettoni di presenza o emolumenti nella misura che sarà fissata dall'assemblea.

ARTICOLO 20

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2488 C.C., diviene obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale.

Esso sarà composto da tre membri effettivi, dei quali uno nominato Presidente, e da due supplenti, tutti aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne determinerà gli emolumenti.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederanno a redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, da compilarsi e depositarsi con l'osservanza delle norme di legge.

Entro il termine previsto dall'art. 9 del presente statuto dovrà essere tenuta l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e delle relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato.

ARTICOLO 22

Gli utili degli esercizi saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del capitale sociale; potranno essere accantonate altre riserve, su



deliberazione dell'assemblea dei soci;-----
b) l'utile residuo sarà attribuito alle quote in ragione delle
loro spettanze, salvo diversa deliberazione dell'assemblea o
disposizione di legge.-----

-----TITOLO V-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ARTICOLO 23-----

Addivenendosi in qualunque momento o per qualsiasi motivo allo
scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la
nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione e
la fissazione delle loro retribuzioni e dei loro poteri sono
di competenza dell'assemblea straordinaria.-----

-----TITOLO VI-----

-----CLAUSOLA ARBITRALE-----

-----ARTICOLO 24-----

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti,
derivante direttamente o indirettamente dal presente
contratto, fatta salva la competenza inderogabile
dell'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge, verrà
affidata ad un Collegio arbitrale composto di tre membri,
scelti tra persone estranee alla Società, di cui uno per
ciascuno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, che
assumerà la veste di Presidente, nominato dai primi due di
comune accordo, entro e non oltre quindici giorni dal
ricevimento dell'incarico, o in caso di disaccordo, dal
Presidente del Tribunale di Catania.-----

I suddetti arbitratori agiranno come amichevoli compositori in
virtù di mandato irrevocabile loro conferito dalle parti, ora
per allora, secondo la previsione dell'art. 1723, secondo
comma del C.C., essendo attribuito nell'interesse di tutti i
mandatari e dei mandanti medesimi.-----

La decisione impegnerà anche l'eventuale mandatario
dissidente.-----

Gli arbitratori prenderanno la loro decisione senza formalità
alcuna ed irrevocabilmente, intendendosi utilmente svolte le
attività di due dei tre arbitratori nel caso di impossibilità
o inattività del terzo.-----

Gli arbitratori, nella loro stessa veste di rappresentanti
delle parti, daranno forma di accordo contrattuale alle loro
determinazioni, consegnando un originale di tale accordo a
ciascuna delle parti entro e non oltre tre mesi
dall'investimento del collegio.-----

Viene fin da ora irrevocabilmente previsto ed accettato dalle
parti che il suddetto accordo contrattuale abbia piena e
definitiva validità con la sottoscrizione di due soli fra i
tre arbitratori.-----

-----TITOLO VII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ARTICOLO 25-----

Per tutto quanto non è disciplinato o previsto dal presente




BILE

statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
codice civile e nelle altre leggi applicabili.-----
f.to Concetta Nicotra; f.to Alfredo Tamburino, coadiutore-----

E' copia conforme all'originale
atto da me rogato che si rilascia

..... *per uso consentito*
Dot. Alfredo Tamburino 2001

dott. **ALFREDO TAMBURINO** Notaio
coadiutore, giusta *delibera*
del Consiglio Notarile di Catania in data *6 12 2000*



BILE